

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1618

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FLUTTERO, MARTINAT, ALLEGRINI,
BATTAGLIA Antonio, BORNACIN, DELOGU, MENARDI,
RAMPONI, SAPORITO e SELVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2007

Disposizioni in materia di cani pericolosi

ONOREVOLI SENATORI. - Periodicamente le cronache nazionali e locali si occupano di aggressioni a persone, adulti e bambini, ad opera di cani. Nella maggior parte dei casi gli episodi più gravi riguardano aggressioni effettuate da razze canine potenzialmente pericolose.

In occasione degli episodi più gravi, nell'opinione pubblica si diffondono un allarme ed una preoccupazione più che giustificati, riportati puntualmente dai *mass-media*.

Peraltro, quotidianamente, nelle nostre città e nei nostri paesi centinaia di situazioni che fortunatamente non sfociano in episodi gravi, generano allarme, conflitti e tensioni tra i cittadini.

Vicini di casa che possiedono cani pericolosi, gestiti con superficialità e sottovalutando i pericoli, cani che continuamente sfuggono ai recinti dei proprietari stazionando per intere giornate nelle vie pubbliche, bulli e piccoli delinquenti che esibiscono i loro cani da combattimento divertendosi ad aizzarli per intimorire i presenti, proprietari di cani pericolosi che liberano i cani in giardini pubblici tra i bambini che giocano e tante altre situazioni simili che vedono i cittadini indifesi ed i sindaci e la polizia municipale con scarsi strumenti per intervenire.

È risaputo che l'aggressività di un cane è determinata da diverse cause, quali l'adde-

stramento, la cattiva gestione dell'animale e, non ultimo, la selezione genetica mirata ad aumentare l'aggressività

Considerato che i sistemi di sicurezza elettronica hanno avuto in questi anni una forte evoluzione, non si comprende l'utilità di «produrre», allevare, addestrare e diffondere cani con caratteristiche di elevata aggressività e pericolosità. Né nelle nostre città risultano essere presenti greggi di pecore da difendere dall'assalto di branchi di lupi ...

Risulta evidente quindi come la funzione principale dei cani nel nostro modello di società attuale sia principalmente quello cosiddetto da compagnia o d'affezione, funzione per la quale molte sono le razze particolarmente indicate, selezionate proprio per le caratteristiche di mansuetudine, fedeltà ed intelligenza.

Le razze selezionate invece per esaltarne l'aggressività finiscono nella maggior parte dei casi per essere utilizzate in modo distorto, negativo e pericoloso. Ne consegue la necessità di operare per via legislativa per contenere ed eliminare questo fenomeno.

Le disposizioni del presente disegno di legge mirano a ridurre i rischi per l'incolumità pubblica eliminando gradualmente dal territorio italiano tutte le razze canine potenzialmente pericolose.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla riduzione dei rischi per l'incolumità pubblica attraverso la graduale eliminazione dal territorio nazionale di tutte le razze canine potenzialmente pericolose.

Art. 2.

(Divieti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato:

a) allevare, far riprodurre, importare, scambiare, vendere, comprare od offrire cani appartenenti all'elenco dei cani potenzialmente pericolosi di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003, e successive modificazioni;

b) consentire ai cani di cui alla lettera *a)* di stare sul suolo pubblico senza museruola e senza essere tenuti al guinzaglio da una persona maggiorenne;

c) abbandonare i cani di cui alla lettera *a)* o consentire che vaghino liberi;

d) l'addestramento e qualsiasi selezione o incrocio tra razze finalizzato a sviluppare l'aggressività dei cani.

Art. 3.

(Detenzione transitoria)

1. La detenzione di cani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dei quali si sia entrati

in possesso prima della data di entrata in vigore della presente legge, è ammessa solo su rilascio di un'apposita autorizzazione da parte della questura territorialmente competente, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il proprietario:

a) certifica l'effettuata sterilizzazione dell'animale, il possesso di un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, e l'installazione sull'orecchio dell'animale di un *microchip* di riconoscimento;

b) presenta il certificato penale da cui risulti l'assenza di precedenti.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta dal proprietario del cane alla questura, completa della documentazione di cui al comma 2, entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. La violazione dei divieti di cui all'articolo 2 è punita con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro.

2. In caso di violazione dell'articolo 3, comma 1, il cane viene requisito all'atto della contestazione e ricoverato in un canile adeguato a spese del proprietario, in attesa dell'acquisizione della prescritta autorizzazione.

3. In caso di violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), il sindaco può disporre il ricovero del cane in un canile adeguato a spese del proprietario, fino all'eliminazione della situazione di rischio per l'incolumità pubblica.